

## ATTO DI TRANSAZIONE

### Tra

Il **COMUNE DI MELENDUGNO** (C.F. 80010060756), ai fini della presente transazione rappresentato da .....

### Ed

I Sigg.ri **PENSA Lucia** (Cod. Fisc PNSLCU38A65E979W) nata a Martano il 25.1.38, residente in Martano; **PENSA Giovanni** (Cod. Fisc PNSGNN43C19E979D), nato a Martano il 19.8.43, residente in Martano; **PENSA Antonio** (Cod. Fisc PNSNNC38A25E979R), nato a Martano il 25.1.38, residente in Roma; **PENSA Maria Assunta** (Cod. Fisc PNSMSS40A43E9790), nata a Martano il 3.1.40, residente in Roma,

### PREMESSO

- che con atto di citazione notificato in data 4.4.1990 i Sigg.ri Pensa Lucia, Pensa Giovanni, Pensa Antonio e Pensa Maria Assunta convenivano in giudizio il Comune di Melendugno al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno conseguente alla ritenuta illegittima occupazione e alla radicale trasformazione di un suolo di proprietà degli stessi;

- che nel libello introduttivo del giudizio i germani Pensa esponevano di essere proprietari di un suolo distinto in Catasto del Comune di Melendugno al Foglio 70, Partita 6205, pct. 117 esteso complessivamente mq. 13.421;

- che il Comune al fine di procedere alla realizzazione di un impianto sportivo e relative infrastrutture ne aveva disposto l'occupazione di urgenza in virtù di decreto sindacale n. 879 del 9.2.1981 posto in esecuzione in data 11.3.1981 in virtù del quale la predetta amministrazione procedeva all'occupazione di mq. 4.925 del maggior predio già di proprietà dei germani Pensa;

- che in conseguenza della mancata adozione del definitivo provvedimento di esproprio nei termini prefissati i Germani Pensa richiedevano in via giudiziale il risarcimento dei danni subiti in ragione della perdita della proprietà del suolo commisurata al valore venale dei beni occupati;

- che il Tribunale di Lecce, III Sezione civile, con propria sentenza n. 1188/1994, ha condannato il Comune di Melendugno, rimasto contumace, al

pagamento in favore dei germani Pensa della somma di £. 221.625.000 (vecchio conio) oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT intervenuta dal 12.3.1986 fino alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla medesima data del 12.3.86 fino all'effettivo soddisfo nonché al pagamento della somma di £. 36.937.500 (vecchio conio) oltre interessi legali maturatisi dal 4.4.90 al soddisfo oltre alla rifusione delle spese liquidate in complessive £. 4100.000;

- che avverso la prefata sentenza del Tribunale proponeva gravame il Comune di Melendugno;

- che con sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce n. 78/2002 depositata in data 14.2.2002 veniva parzialmente accolto il gravame proposto dal Comune di Melendugno nella parte in cui si censurava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto l'obbligo del Comune al pagamento della c.d. "*indennità da occupazione legittima*" nel mentre veniva confermata integralmente la sentenza di primo grado ma pervenendo, comunque, ad una nuova quantificazione del risarcimento del danno in applicazione dello *jus superveniens* individuato nel comma 7 bis dell'art. 5 bis del D.lgs. 333/92 così come modificato dall'art. 3, comma 65, della L. 662/96, la Corte di merito condannava il Comune di Melendugno al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio;

- che la sentenza resa dalla Corte di Appello veniva sottoposta a gravame dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione sia dal Comune di Melendugno quanto dai germani Pensa e le parti formulavano altresì gravame incidentale rispetto ai ricorsi principali dalle stesse prospettate;

- che la Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 14338/08, in applicazione delle sentenze rese dalla Corte Costituzionale riteneva l'inapplicabilità della dimidiazione del risarcimento del danno operato dalla Corte di merito e, comunque, dovuta la c.d. "*indennità di occupazione legittima*", rinviando il giudizio alla Corte leccese al fine di uniformarsi ai principi contenuti nell'emanata sentenza;

- che il giudizio veniva tempestivamente riassunto dinanzi alla Corte di merito presso la quale pende, e sarà chiamato all'udienza del 6 luglio 2010 per la definitiva trattazione;

- che in ragione delle pronunce giurisdizionali fin qui intervenute ed in applicazione dei principi fissati dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla stessa Corte Costituzionale nonché dalla sopravvenuta normativa (Testo Unico sugli espropri), l'importo per sorte capitale, rivalutazione ed interessi che risulta dovuto dal Comune di Melendugno ai germani Pensa ammonta all'attualità a circa a € 280.000,00 a cui vanno ad aggiungersi le spese legali di primo, secondo e terzo grado di giudizio, quello di registrazione delle sentenze oltre la ripetizione delle spese delle diverse consulenze.

Tutto ciò premesso, le parti intendono addivenire alla transazione del contenzioso così come giudizialmente definito ai seguenti

#### **PATTI E CONDIZIONI**

1. Il Comune di Melendugno si impegna e si obbliga a versare ai Sigg.ri Pensa Lucia, Pensa Giovanni, Pensa Antonio e Pensa Maria Assunta la onnicomprensiva somma di € 240.000,00 (duecentoquarantamila/euro) entro e non oltre la data del 15 giugno 2010.

2. I Sigg.ri Pensa Lucia, Pensa Giovanni, Pensa Antonio e Pensa Maria Assunta dichiarano che con l'intervenuto pagamento si ritengono soddisfatti in ordine al risarcimento di tutti i danni lamentati a seguito dell'occupazione dei suoli di che trattasi e che null'altro hanno a che pretendere a tale titolo nei confronti del Comune di Melendugno.

3. i Sigg.ri Pensa Lucia, Pensa Giovanni, Pensa Antonio e Pensa Maria Assunta autorizzano il Comune di Melendugno a procedere all'eventuale frazionamento, a spese dello stesso Comune, della particella 117, Partita 6205 del Fl.70 al fine di stralciare in favore dello stesso Comune di Melendugno la superficie occupata di mq. 4.925. Al fine di consentire il formale trasferimento della proprietà del bene interessato dalla illegittima occupazione gli stessi germani Pensa si obbligano a prestare acquiescenza all'eventuale provvedimento di esproprio che il Comune adotterà, ove occorra, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 327/2001 ovvero si obbligano a prestare totale ed incondizionata collaborazione per porre in essere attività o atti che saranno ritenuti necessari al raggiungimento di tale fine.

Per detta attività o collaborazione e stipula degli atti nessun onere economico dovrà gravare sui germani Pensa.

4. Le parti danno atto che la destinazione urbanistica del predio oggetto dell'occupazione e della presente transazione per come indicata nel P. di F. all'epoca vigente è quella di "*Zona di uso pubblico*", ricadente all'interno di tale settore nella "Zona F3 - per attrezzature e servizi urbani" e, pertanto, non ricadente nelle zone A), B), C) e D) e ciò per gli effetti di cui all'art. 35 del D.lgs. 327/2001.

5. Le parti dichiarano di ritenere compensate tutte le spese legali e ogni qualsivoglia altra spesa e, per l'effetto, i procuratori delle stesse sottoscrivono il presente atto per esplicita rinuncia al vincolo di solidarietà.

6. Le parti incaricano i rispettivi procuratori a procedere alla cancellazione della pendente causa dal ruolo una volta soddisfatto l'obbligo di pagamento da parte del Comune.

**L.C.S.**